



**Schema di accordo attuativo per attività di collaborazione connesse alla
redazione del piano paesaggistico regionale**

tra

l'Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278 (di seguito denominata Iuav), rappresentata dal prof. Benno Albrecht, nato a Caracas il 10 novembre 1957, Rettore pro-tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191

e

la Regione del Veneto con sede in Venezia 30121, Cannaregio 99, codice fiscale 80007580279, partita I.V.A. 02392630279, (di seguito denominata Regione), rappresentata dall'arch. Salvina Sist, nella sua veste di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, autorizzato alla firma del presente Accordo attuativo con DGR n.del

Premesso che:

- Iuav, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

- la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale, approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice, come previsto dall'articolo 45 ter della legge regionale n. 11/2004;

- la Regione intende avvalersi del supporto scientifico e metodologico di Iuav, in particolare del cluster CULTLAND Paesaggi Culturali | Cultural Landscap



f3c857c7



es, per sviluppare un programma di attività di approfondimento e analisi nell'ambito dell'elaborazione del piano paesaggistico regionale.

- Iuav in particolare mediante il Dipartimento di Culture del Progetto, ha sviluppato ricerche di base specifiche nel settore del paesaggio ed è interessata a sperimentare ulteriori approcci relativi alla conoscenza e alla pianificazione del paesaggio veneto;

- Iuav e Regione hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle tematiche oggetto del presente accordo attuativo, sottoscrivendo un apposito Accordo Quadro autorizzato, per la parte Regione con la DGR n. 1743 del 30 dicembre 2022 e per la parte IUAV nella seduta del senato accademico Iuav del 23 gennaio 2023 e del consiglio di amministrazione Iuav del 25 gennaio 2023;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1743 del 30/12/2022 di approvazione dello schema di Accordo quadro per lo sviluppo di attività di collaborazione nell'ambito della pianificazione paesaggistica, nel comune interesse delle Parti e ai fini dell'elaborazione del piano paesaggistico regionale;

- l'Accordo Quadro che fissa i criteri generali per l'attuazione operativa di progetti ed azioni; in particolare sancisce che per ogni singola iniziativa devono essere redatti, in conformità alle vigenti norme in materia, gli accordi attuativi che regolano nel dettaglio le specifiche attività da realizzare;

- il regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Culture del Progetto del...../il decreto del direttore del Dipartimento di Culture del Progetto



f3c857c7



rep. n..... prot. n. / la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del, che autorizza la stipula del presente accordo attuativo;

- la deliberazione della Giunta regionale n.....del.....che autorizza la stipula del presente accordo attuativo;

Considerata l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente accordo attuativo sia per le ragioni premesse e considerate finora che per i motivi sotto riportati;

le Parti ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Regione e Iuav attivano rapporti di collaborazione per lo studio, la conoscenza e la documentazione del paesaggio veneto ai fini della sua tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e della L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, artt. 45 bis e ss.;

Iuav si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. Studi conoscitivi e contributi per l'aggiornamento dell'"Atlante ricognitivo", elaborato del PTRC 2020, da ricondurre sui 14 Ambiti di paesaggio, già individuati nel medesimo PTRC, con raccolta e rielaborazione di dati, predisposizione di testi, immagini, cartografie e quanto altro utile ad una conoscenza appropriata del paesaggio veneto, anche con riferimento alle diverse componenti presenti, e al conseguente adeguamento degli obiettivi di qualità paesaggistica. Tale aggiornamento sarà condotto con riguardo anche ai beni paesaggistici, ai fini della definizione della relativa disciplina



f3c857c7



d'uso, con particolare riferimento agli elementi di valore, ai fattori di rischio e alle dinamiche di trasformazione che li interessano.

2. Supporto agli uffici regionali per contributi di approfondimento connessi all'attività del Comitato Tecnico per il Paesaggio.

3. Contributo disciplinare specifico con riguardo alle componenti paesaggistiche per la definizione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici.

Tutti i dati e le informazioni relative alle attività descritte devono essere condivisi nella forma di file editabili nel caso di testi e tabelle e in forma di file vettoriali (shapefile) nel caso di cartografie.

La Regione si impegna a:

1. Mettere a disposizione di Iuav tutti i dati del proprio sistema informativo territoriale necessari e opportuni per il raggiungimento delle finalità connesse all'aggiornamento dell'Atlante ricognitivo del PTRC e delle altre attività di studio e documentazione connesse alla redazione del Piano paesaggistico regionale; tali dati restano di esclusiva proprietà della Regione e non possono essere utilizzati al di fuori del presente accordo attuativo.

2. Organizzare seminari/incontri di lavoro comuni che includano la presentazione di studi, documenti, approfondimenti utili per l'attività del CTP e la redazione del Piano paesaggistico;

3. Far fronte ai contributi di cui all'art. 7, come rimborso delle spese sostenute.

Art. 2 – Impegno delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente accordo attuativo, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo quadro, di cui in premessa.



f3c857c7



Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo attuativo avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo quanto previsto nel successivo art. 11 e potrà essere prorogato previo accordo tra le Parti attraverso apposita comunicazione scritta.

Con specifico riguardo alle attività descritte all'articolo 1 punto 1, in quanto prioritarie nel processo di elaborazione del Piano, Iuav:

- al termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo, illustra in forma scritta la metodologia di lavoro e predispone la documentazione utile per la lettura aggiornata e l'approfondimento degli elementi tematici relativamente all'Ambito di Paesaggio n. 01 "Alta Montagna Bellunese";

- al termine di dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo predispone la documentazione utile per la lettura aggiornata e l'approfondimento degli elementi tematici con riferimento ai restanti 13 Ambiti di Paesaggio.

Art. 4 – Sede di svolgimento delle attività

Le attività di cui al presente accordo attuativo saranno svolte presso le strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede della Regione con modalità da definire tra i responsabili scientifici.

Art. 5 – Responsabili delle attività

Responsabile scientifico dell'esecuzione dell'accordo attuativo per Iuav è la



f3c857c7



prof.ssa Viviana Ferrario.

Responsabile dell'accordo attuativo per la Regione è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale arch. Salvina Sist.

Art. 6 – Resoconto delle attività

Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:

- una relazione iniziale al termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo, contenente la descrizione delle attività svolte nonché il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;

- una relazione intermedia, allo scadere del primo anno dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo, con la descrizione delle ulteriori attività svolte e dei risultati ottenuti in base al programma definito e il programma dei lavori previsti per il periodo seguente;

- una relazione finale entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'accordo attuativo con la descrizione dei risultati raggiunti e il rendiconto delle spese sostenute ai fini delle attività previste dall'accordo attuativo.

Art. 7 – Oneri economici

La Regione riconosce a titolo di rimborso spese per le attività svolte da Iuav e oggetto del presente accordo attuativo l'importo massimo di Euro 100.000 (centomila), ogni onere incluso, da corrispondersi in 3 parti come di seguito indicato:

- una prima parte pari al 30% dell'importo su citato alla consegna della relazione iniziale, di cui all'articolo precedente, allo scadere dei tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo attuativo;

- una seconda parte pari al 50% dell'importo su citato alla consegna della relazione intermedia, di cui all'articolo precedente, allo scadere di un anno dalla



f3c857c7



sottoscrizione del presente accordo attuativo;

- il saldo pari al 20% dell'importo su citato alla conclusione delle attività e alla consegna della relazione finale.

Il saldo dell'importo (terza ed ultima parte) sarà erogato dalla Regione a conclusione di tutte le attività previste e realizzate ai sensi del presente accordo attuativo, previo inoltro di Iuav del prospetto riepilogativo delle spese di cui all'art. 1 effettivamente sostenute e della successiva approvazione delle stesse da parte del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Iuav si impegna a rimborsare alla Regione l'importo delle spese non sostenute.

Art. 8 – Tutela del segreto

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo attuativo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo attuativo.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento delle attività ed alla conseguente estinzione del presente accordo attuativo, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti acconsentono, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR"), che i dati personali raccolti in relazione al presente atto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo attuativo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie



f3c857c7



particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento per l'Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@iuav.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: E-mail dpo@iuav.it PEC dpo@pec.iuav.it.

Il Titolare del trattamento per la Regione è la Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Art. 10 – Proprietà dei risultati

Tutti i diritti di proprietà sui risultati derivanti dal presente accordo attuativo apparterranno alle parti contraenti e il loro utilizzo sarà libero, allo scadere del presente accordo attuativo, con il solo obbligo da parte di entrambe le parti di citare, nelle eventuali pubblicazioni, anche digitali, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra Iuav e la Regione.



f3c857c7



Salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo di Regione e Iuav per scopi pubblicitari.

Art. 11 – Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo attuativo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo attuativo, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente accordo attuativo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

Art. 13 – Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo attuativo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative al presente accordo attuativo sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/1972. L'imposta sarà assolta interamente da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999.



f3c857c7



Art. 14 - Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Venezia, li

Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore

Arch. Salvina Sist

Per l'Università Iuav di Venezia

Venezia, li

Il Rettore pro tempore

Prof. Benno Albrecht



f3c857c7

